

FUTURA



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE

"G. MAGGIOLINI"

Via Spagliardi, 19 - 20015 PARABIAGO (MI)
Cod. Fisc.: 84003910159 - Cod. Mec.: MITD57000B
Tel.: +39 0331 552001 - E-mail: MITD57000B@istruzione.it - Pec: MITD57000B@pec.istruzione.it
Sito web: www.itetmaggiolini.edu.it



Parabiago, 04/12/2024

Circolare n.124

*Alle studentesse e agli studenti
Ai loro genitori
Al personale Docente e ATA
Alla DSGA*

Oggetto: DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

La presente circolare richiama il **REGOLAMENTO D'ISTITUTO ART. 21 "DIVIETO DI FUMO"**, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/12/2021 e pubblicato sul sito dell'Istituto.

La stessa disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nell'Istituto in attuazione della normativa vigente:

- Costituzione italiana, art.32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- L. n.2316 art. 25 del 24/12/1934 che prevede il divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico;
- Legge n° 584 dell'11.11.1975;
- Circolare Ministero della Sanità n° 69 del 5/10/1976;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Ministero della Sanità n° 4 del 28/03/2001;
- Legge n. 3 del 16/01/2003 cosiddetta Legge Sirchia, art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori"
- Accordo Stato Regioni 16/12/04, n° 24035/2318;
- Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Si sottolinea che le prescrizioni contenute nella presente, lungi dall'avere una finalità repressiva, hanno piuttosto un intento educativo che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

DESTINATARI

Tutto il personale scolastico, gli studenti dell'Istituto e chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo anche per un tempo limitato, locali e pertinenze, è obbligato a rispettare le disposizioni della presente nota. È stabilito divieto assoluto di fumare sigarette tradizionali e **sigarette elettroniche** in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i servizi igienici, i luoghi di transito e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto. Si ribadisce, inoltre, che è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico o di servizio.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Tutto il personale della scuola, docenti e ATA, è preposto al controllo dell'applicazione del divieto ed è tenuto a vigilare sull'osservanza e a segnalare eventuali infrazioni riscontrate per avviare le procedure

sanzionatorie.

È compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

- a) a redigere un rapporto formale;
- b) sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree loro indicate;
- c) accertare le relative infrazioni, richiedere le generalità ai trasgressori e redigere il verbale;
- d) individuare la sanzione da comminare: da € 27,50 a € 275,00.

Si precisa che i preposti agiscono come pubblici ufficiali, possono chiedere l'identità dei trasgressori.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

- a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti al controllo procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità.
- b. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- c. I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento. Le altre due copie vengono consegnate alla segreteria amministrativa.
- d. Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della responsabilità genitoriale.
- e. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel termine stabilito dalla legge, la Dirigente Scolastica presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

SANZIONI

Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

- a. L'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di € 27,50, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00.
- b. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o di bambini fino a 12 anni.
- c. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all'art. 4, comma 2 del DL n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al punto a.
- d. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- e. Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;
- f. I dipendenti e gli studenti dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, unitamente all'osservanza della norma, il fine più generale della tutela della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.

La dirigente scolastica
(Dr.ssa Donatella Capobianco)